



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 70 DEL 23/06/2022

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - LIMITAZIONI ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE E DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE.

Sindaco

Premesso che

- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare “con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali” in materia di sicurezza urbana;
- è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi.

Considerato

- che il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento soprattutto tra gli adolescenti e, anche fra i maggiorenni, la diffusione di comportamenti di consumo a rischio è divenuta critica;
- che tale consumo spesso avviene, soprattutto nella popolazione giovanile, con nuove modalità capaci di procurare alterazioni e danni fisiologici in breve tempo, comportando gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell’ambito della sicurezza pubblica, sia nell’ambito sanitario;
- che il fenomeno del consumo di alcolici da parte dei minorenni assume, in particolare durante il periodo estivo, una rilevanza tale da poter destare allarme



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

sociale, come è stato evidenziato sulla stampa locale, in relazione alla facilità di acquisto da parte di minori presso gli esercizi di vicinato.

Rilevato

- che le predette attività effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche, che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi delle vie antistanti, contribuendo ad alimentare fenomeni di degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica;

- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

- che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale situazioni di grave degrado, lamentando fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno dell'esercizio commerciale le bevande appena acquistate;

- che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi attivi nelle zone più frequentate dai turisti in genere;

- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti.

Ritenuto

- pertanto necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcool nelle zone di maggior presenza turistica, con l'obiettivo di veder ridotti



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

tutti i fenomeni che a tale eccesso di consumo sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile;

- che al momento l'ordinanza contingibile ed urgente sia lo strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta;

- che l'emanazione di un provvedimento urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano durante il periodo estivo che, notoriamente, è caratterizzato da una maggiore affluenza di turisti ed in considerazione dell'elevato numero di esercizi commerciali del settore alimentare e misto ivi ubicati, che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di bevande alcoliche.

Considerato

- che la maggior parte di tali esercizi commerciali, i quali destinano ai generi alcolici una parte significativa della loro superficie di vendita, sono collocati per lo più nelle vie a ridosso del lungomare e del centro della città e divengono di fatto "pubblici esercizi" in cui gli avventori, dopo aver acquistato birra o altre bevande, le consumano in gruppo all'esterno dell'esercizio medesimo o in sua prossimità, stazionandovi;

- che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza una misura idonea a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori.

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti :

- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017);

- la legge 24 novembre 1981 n.689 e ss.mm.ii.;



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

- la legge 30 marzo 2001 n. 125” Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati”;
- il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48”, la quale fornisce le prime indicazioni utili nelle more dell’emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/2017;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli ricevuta con protocollo 28638/2022 in data 7 giugno 2022, avente in oggetto “*Stagione estiva 2022 - richiesta adozione provvedimenti di competenza*“, con cui viene richiesto al sindaco di valutare l'adozione di provvedimenti volti a disciplinare l'orario di apertura degli esercizi di vicinato, limitare il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici e la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro ecc. ecc.;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per le motivazioni narrate in premessa, a decorrere dal giorno 24/06/2022 e fino al giorno 11/09/2022 compreso, nell'intero territorio comunale:

1) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00, è **vietato** agli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a tutti gli esercizi di genere alimentare e misto appartenenti alla media distribuzione, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande:

a) vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, anche mediante apparecchi automatici;

b) vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da asporto in qualsiasi tipologia di contenitore.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi la disposizione di cui al punto a) e b) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00).

In caso di recidività commessa nell'arco di 15 giorni dalla contestazione si applica anche la pena accessoria della chiusura del locale da 1 a 3 giorni.

2) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00 è **vietato** consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi ecc., con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.;

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi la disposizione di cui al punto 2) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 (cento/00).

3) Durante tutto l'arco della giornata è **vietato** consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dell'area del mercato giornaliero, ricompresa tra via Ancona e via Odescalchi.

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi la disposizione di cui al punto 3) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 (cento/00).

4) Dalle ore 03.00 alle ore 7:00 è **vietata** la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica.

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi la disposizione di cui al punto a) e b) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00).

5) La chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare dalle ore 21:00 alle ore 7:00.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi la disposizione di cui al punto a) e b) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00).

In caso di recidività commessa nell'arco di 15 giorni dalla contestazione si applica anche la pena accessoria della chiusura del locale da 1 a 3 giorni.

AVVISA

che per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per tutti gli altri esercizi autorizzati alla vendita di bevande, in caso di reiterazione della violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni tre nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- trasmessa:

- al Prefetto di Roma;
- al Commissariato di P.S. di Ladispoli;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ladispoli;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
- al Comando di Polizia Locale;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)